



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione III

822 V D
12.2.2021
Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Gabriella Maria Casella

Il Presidente della III sezione civile e fallimentare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,

stante la necessità di costituire un elenco di professionisti disponibili all'assolvimento degli incarichi da conferire nel settore delle procedure fallimentari, perseguendo sia l'obiettivo di un'adeguata rotazione dei professionisti che il fine di una gestione efficiente e soddisfacente di tali procedure, a beneficio delle masse dei creditori e senza inutili aggravii di spesa per l'erario

tenuto conto, al riguardo, delle prescrizioni dettate dall'art. 28 della legge fallimentare¹ sui requisiti di professionalità specifica e di capacità imprenditoriale per la nomina a curatore, allo stato vigenti fino all'entrata in vigore delle previsioni degli artt. 356 e 358 del Codice delle crisi di impresa e dell'insolvenza² di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

¹ Recita l'art. 28, comma 1, l.fall. "Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

- a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
- b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
- c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento".

² Ai sensi dell'art. 358 del Codice della Crisi d'Impresa: "Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza:

- a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
- c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.

3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto:

considerato sin d'ora, in ogni caso, il rilievo di quanto disposto dal d.lgs. 26 ottobre 2020 n. 147 che ha introdotto importanti disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa anche per quanto concerne l'iscrizione nell'albo dei gestori della crisi di cui all'art. 356³ del Codice della crisi (di cui sarà

a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessita' di assicurare l'espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni;

c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell'assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;

d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione.

³ Art. 356. Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza

In vigore dal 20 novembre 2020

1. E' istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. E' assicurato il collegamento dati con le informazioni contenute nel registro di cui all'articolo 125, comma 4. Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti all'albo.

2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato. (153)

3. Costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

assicurato il collegamento dati con le informazioni contenute nel registro nazionale di cui all'art. 125, comma 4, sui provvedimenti di nomina);

considerata, per altro verso, la finalità di trasparenza ispiratrice della previsione dell'art. 28, comma 4, l. fall. sull'istituzione presso il Ministro della Giustizia, di un registro nazionale nel quale avrebbero dovuto (e dovranno) confluire i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali, registro allo stato non operativo; finalità ribadita comunque dal testo dell'art. 358 CCII;

ritenuto che detta esigenza possa allo stato essere soddisfatta mediante la formazione dell'elenco di cui in premessa, da ostendere successivamente in uno alle comunicazioni periodiche degli incarichi conferiti; così come del resto praticato da altri Tribunali fallimentari;

INVITA

a far pervenire entro il 15 marzo 2021 dichiarazioni di disponibilità ad assumere l'incarico di curatore, commissario giudiziale e liquidatore giudiziale, corredate di curricula dei professionisti contenenti anche l'indicazione degli eventuali incarichi trattati, dell'arco temporale in cui ciò è avvenuto, dei risultati conseguiti e della formazione svolta in materia fallimentare e di procedure concorsuali.

Si comunichi ai Consigli degli Ordini professionali interessati operanti nel Distretto.

Santa Maria Capua Vetere, 9.2.2021

Il Presidente

Dr. Enrico Quaranta

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.